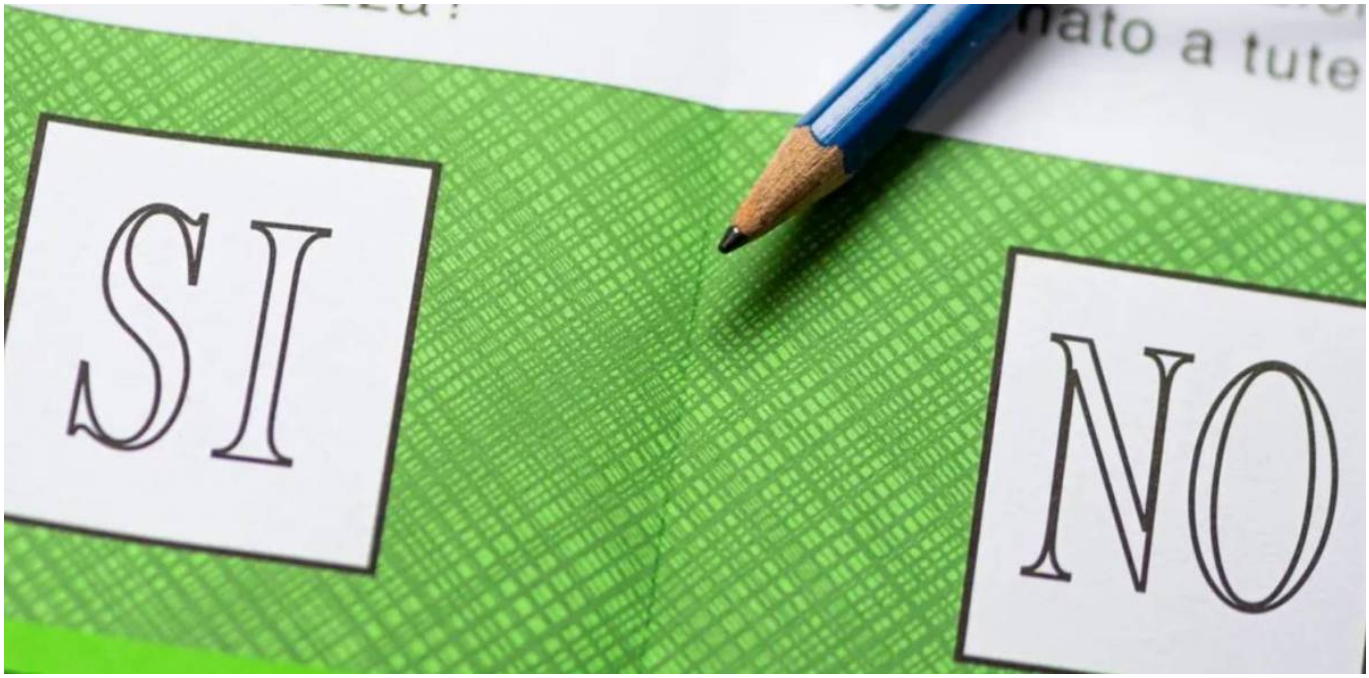
AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

REFERENDUM: ALLE 19 AFFLUENZA 15,8%, IN ABRUZZO AL 13,8%, AL BALLOTTAGGIO DI ORTONA AL 25,9%

8 Giugno 2025



L'AQUILA – Urne aperte in tutta Italia oggi e domani per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, che per essere validi devono superare il quorum del 50%.

Alle 19 di oggi l'affluenza è del 15,8%. Abruzzo sotto la media, al 13,9% Lo si apprende dal sito del ministero dell'Interno. Si tratta di un dato in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011, quando alla stessa ora si era recato alle urne il 30,3%. Quello del 2011 è l'ultimo referendum in cui si è votato in due giorni e soprattutto è l'ultimo in cui è stato raggiunto il quorum, con il 57% circa dei votanti. Alle 12 invece l'affluenza era stata del 7,4%.

I seggi si sono aperti questa mattina alle 7 e chiuderanno alle 23. Mentre domani, lunedì 9 giugno, si potrà votare dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio.

Si vota anche per i ballottaggi delle elezioni comunali. In Abruzzo ad Ortona, dove lo spareggio è tutto nel centrodestra: si sfidano, infatti, il candidato sindaco Angelo Di Nardo, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d'Italia e tre liste civiche (Città che Amo, Forza Giusta per Ortona e Di Nardo Sindaco) e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e due civiche (Alleanza per Ortona, Ortona Popolare). L'affluenza alle 19 è stata del 25,9%, al primo turno, alla stessa ora era del 38,3%.

Al primo turno Di Nardo ha ottenuto 3.512, pari al 26,93% delle preferenze, mentre Fratino ha raggiunto 3.025 voti (23,2%). Ilario Cocciola, centrosinistra, si era fermato al 20,15%. Pur non essendoci stati apparentamenti ufficiali, la campagna elettorale del turno di ballottaggio è stata finalizzata per entrambi a conquistare i voti degli altri candidati, soprattutto quelli dei civici, come Leo Castiglione, sindaco uscente caduto in anticipo (12,9%), e Cristiana Canosa (11,3%).

Ballottaggio anche a Bisegna in provincia dell'Aquila, fra i due candidati sindaco, Maurizio Conte e Donato Buccini, che nella prima tornata hanno ottenuto un risultato di parità, 83 preferenze ciascuno, con due schede nulle e un solo voto attribuito a una delle altre 23 liste.

Erano 25, infatti, quelle presentate in totale, con 250 candidati consiglieri, molti di più dei residenti che, al 31 gennaio scorso, risultano essere 212. Ma solo quattro liste erano collegate a partiti e movimenti locali, mentre le rimanenti 21 erano

prevalentemente composte da agenti di polizia penitenziaria provenienti da altre regioni. Agenti che hanno potuto godere di un mese di aspettativa retribuita per la campagna elettorale. Nei Comuni sotto mille abitanti, infatti, la legge non richiede la presentazione delle firme. Il tutto consentito da una discutibile norma di cui da anni si chiede la modifica.

A livello nazionale sfida al ballottaggio a Matera e Taranto, capoluoghi di provincia, e 13 città sopra i 15mila abitanti, nelle quali al primo turno di elezioni amministrative, il 25 e 26 maggio, nessun candidato sindaco ha raccolto la metà più uno dei voti necessari per essere eletti.

A Matera il candidato di centrosinistra Roberto Cifarelli ha raccolto il 43,5% dei voti, mentre Antonio Nicoletti, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto il 37% dei consensi. Le liste a sostegno di Cifarelli hanno avuto il 52,4% dei voti e avranno dunque la maggioranza dei seggi nel Consiglio comunale anche in caso di vittoria di Nicoletti il quale, se fosse eletto sindaco, si troverebbe 'azzoppato' avendo una maggioranza in Consiglio diversa da quella che lo ha candidato.

A Tarantola sfida è ora tra Piero Bitetti, che al primo turno ha ottenuto il 37,39% espressione del movimento civico Con di Michele Emiliano e sostenuto dagli altri partiti di centrosinistra, e Francesco Tacente (26,14%) che ha guidato una coalizione formata da movimenti civici, alcuni con candidati vicini all'ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e sostenuto anche da Udc e Lega (senza il proprio simbolo ma con la lista Prima Taranto).

Il Movimento Cinque Stelle che ha candidato come sindaco la giornalista Annagrazia Angolano e che ha raggiunto il 10,9%. Pur senza apparentamento ufficiale Angolano ha dato indicazione di voto per il candidato Dem.

Sul fronte opposto, quello del centrodestra, Tacente potrà contare sull'apparentamento ufficiale del candidato di Fratelli d'Italia e di Forza Italia Luca Lazzaro che ha raccolto il 19,4% di voti al primo turno.

I REFERENDUM

Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono schierati per l'astensione, Diversa la posizione di Noi Moderati che ha annunciato di votare No su tutti i quesiti.

Diversificata la posizione dei partiti di opposizione, con Alleanza Verdi-Sinistra schierata per il sì a tutti e cinque i quesiti. Il Pd ha una linea ufficiale a favore del Sì su tutti i referendum, anche se alcuni esponenti dem – l'ala riformista – hanno annunciato che voteranno Sì solo ai quesiti sulla cittadinanza e sulla sicurezza sul lavoro, e No agli altri tre che coinvolgono, in parte, il Jobs Act.

Il Movimento 5 Stelle ha invitato i suoi elettori a votare Sì sui quattro referendum sul lavoro, lasciando libertà di voto su quello relativo alla cittadinanza. Da Azione un Sì convinto sulla scheda che interviene sulla cittadinanza e 4 No su quelli relativi al lavoro.

A seguire la scheda di approfondimento redatta da Adnkronos, con le ragioni del Sì e quelle del No

Quesito n. 1

Disciplina generale dei licenziamenti (scheda verde).

Viene integralmente abrogato il Dlgs n. 23/2015, col risultato che torna ad applicarsi a tutti la disciplina contenuta nella legge Fornero del 2012 (art. 18 dello Statuto modificato).

Secondo gli argomenti per il "sì" a cura di Franco Scarpelli, "il referendum supera la diseguaglianza di tutele in ragione della sola data di assunzione. Per i lavoratori soggetti al decreto 23/2015 aumenterebbero i casi nei quali il licenziamento illegittimo dà luogo a reintegrazione (e continuità della contribuzione Inps) e non al mero indennizzo. Il caso più clamoroso è quello di più lavoratori coinvolti nella stessa riduzione di personale: oggi, se sono violati i criteri di scelta, chi è soggetto all'art. 18 viene reintegrato e chi al decreto 23 ha solo un indennizzo. Nell'art. 18 vi sono alcune ipotesi (oggi residuali) in cui si applica solo l'indennizzo, e per questi casi è vero che il referendum porterebbe a un tetto di indennizzo più basso rispetto a quello del decreto 23: va però detto che d'altro lato il minimo di indennizzo (che riguarda in genere lavoratori con minore anzianità di servizio) verrebbe raddoppiato, e che i casi nei quali vengono riconosciuti indennizzi superiori a 2 anni di retribuzione sono molto rari".

Secondo gli argomenti per il "no" (o per l'astensione) a cura di Pietro Ichino, "il referendum è presentato dai promotori come finalizzato al "ripristino dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori". In realtà l'ipotetico prevalere del "sì" porterebbe solo al ripristino per tutti i rapporti di lavoro della legge Fornero. Questo risultato non porterebbe, complessivamente, a un rafforzamento della stabilità del lavoro: a) non per il licenziamento dettato da motivo nullo o insussistente (resterebbe la

reintegrazione in ogni caso); b) stesso discorso per il caso di licenziamento disciplinare non previsto dal contratto collettivo; c) per il caso di motivo economico ritenuto insufficiente si ridurrebbe il limite massimo dell'indennizzo da 36 a 24 mensilità; d) il solo rilevante rafforzamento della protezione riguarderebbe il licenziamento collettivo (che però costituisce una frazione minima dei licenziamenti economici). Effetti assai modesti, dunque; ma è comunque sbagliato l'obiettivo dei promotori di tornare ad aumentare il disallineamento dell'Italia, su questo terreno, rispetto al resto della Ue".

Quesito n. 2

Disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese (scheda arancione).

Viene abolito il limite massimo dell'indennizzo previsto dalla legge n. 604/1966, come modificata dalla legge n. 108/1990 (6 mensilità, che, nelle imprese con più di 15 dipendenti fino a un massimo di 60 ma suddivisi in unità produttive che non superano soglia dei 15, possono essere aumentate fino a 14 in relazione all'anzianità di servizio): l'impresa può dunque essere condannata a un indennizzo deciso dal giudice senza un tetto massimo, in applicazione dei criteri generali di diritto civile.

Secondo gli argomenti per il "sì" di Scarpelli, "la stessa Corte costituzionale ha segnalato che il concetto di impresa 'minore' è mutato, che va valutata anche la dimensione economica e che non è più ragionevole un limite all'indennizzo di 6 mensilità. Atteso l'immobilismo del legislatore sul tema il referendum rimuove il tetto massimo, ma non è vero che l'indennizzo rimane senza limiti, che sono quelli civilistici della prova del danno effettivo subito dal lavoratore per il licenziamento ingiusto".

Argomenti per il "no" (o per l'astensione) a cura di Pietro Ichino "è bene che il limite massimo di 6-14 mensilità oggi vigente venga modulato diversamente da una nuova legge. È indispensabile. però, che il limite dell'indennizzo sia prestabilito, perché non è mai possibile quantificare in modo preciso il pregiudizio causato in concreto da un licenziamento. Sopprimere il limite dell'indennizzo per le imprese minori appare, poi, paradossale nel momento in cui, con il primo quesito, ci si propone di ridurlo da 36 a 24 mensilità per le maggiori".

Quesito n. 3

Disciplina dei contratti a termine (scheda grigia).

Il Dlgs n. 81/2015 oggi consente di assumere a tempo determinato, entro il termine massimo di durata del rapporto di 12 mesi, senza indicare un motivo per l'apposizione del termine (cioè senza la cosiddetta "causale"). Se prevalgono i "sì" sarà possibile assumere a termine, anche nel primo anno, solo nei casi previsti dai contratti collettivi negoziati tra imprese e rappresentanze sindacali o loro associazioni e nei casi di sostituzione di altri lavoratori. In caso di contestazione, il giudice dovrà verificare l'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro per l'assunzione a termine e non a tempo indeterminato.

Argomenti per il "sì" a cura di Franco Scarpelli: "Nonostante il miglioramento dei dati sull'occupazione, due terzi delle nuove assunzioni continuano ad avvenire a termine. Le trasformazioni a tempo indeterminato sono limitate, e per i lavoratori meno professionalizzati il termine crea elevati rischi di precarietà permanente, proprio per la totale assenza di giustificazione del termine nei primi 12 mesi. Se vince il "sì" nel referendum l'impresa potrà continuare a utilizzare i rapporti a termine per rispondere a esigenze di reale flessibilità, concordate in sede sindacale, e non per coprire a rotazione posizioni stabili di lavoro".

Argomenti per il "no" (o per l'astensione) a cura di Pietro Ichino: "in termini di stock, i rapporti a termine in Italia sono circa il 15%, in linea con la media Ue. L'esperienza pratica, inoltre, insegna che è difficilissimo prevedere se il motivo indicato per l'apposizione del termine, quale che esso sia, supererà l'eventuale verifica giudiziale. Questa incertezza non giova né ai prestatori né ai datori di lavoro. I modi corretti per limitare questi contratti sono quelli già in vigore, e nel complesso funzionano bene: da quando l'obbligo della "causale" (limite "qualitativo") è stato sostituito con i limiti cosiddetti "quantitativi", il contenzioso giudiziale si è molto ridotto, e anche la quota di lavoratori a termine è (sia pur di poco) diminuita".

Quesito n. 4

Corresponsabilità solidale tra committente e appaltatrice (scheda rossa).

L'art. 26 del Dlgs n. 81/2008 oggi prevede che, in tutti i casi di appalto di opere o servizi che si collochino nell'ambito dell'attività svolta dall'impresa committente, quest'ultima è corresponsabile in solido con l'appaltatrice o subappaltatrice per gli infortuni accaduti ai dipendenti di quest'ultima, salvo che l'attività dell'appaltatrice sia totalmente estranea a quella

dell’impresa committente, generando quindi rischi specifici sui quali quest’ultima non ha competenza tecnica. Se prevalgono i “sì” viene abrogata questa eccezione: si applica, cioè, la corresponsabilità solidale della committente anche nel caso in cui l’infortunio accaduto al dipendente dell’appaltatrice sia conseguenza di un rischio specificamente proprio dell’attività di questa, estraneo all’attività della committente.

Secondo gli argomenti per il “sì” a cura di Franco Scarpelli, “la proposta referendaria è coerente a classiche tecniche del diritto civile: responsabilità civile per indurre comportamenti di mercato virtuosi e per allocare i rischi su chi è più in grado di gestirli. Il rispetto delle regole sulla sicurezza dipende dalla qualità delle imprese coinvolte nella filiera, al cui capo c’è la committente. Se sceglie un’impresa specializzata seria (col giusto costo) ci saranno meno infortuni (e, anche se chiamata a risponderne, potrà sempre rivalersi sull’impresa appaltatrice). Negli appalti a basso valore professionale, costruiti solo per abbattere i costi, i risparmi si fanno spesso sui costi per la sicurezza. Quando poi accade un infortunio l’appaltatrice spesso non ha la consistenza per risarcire il lavoratore o la sua famiglia. La finalità del referendum è favorire scelte di mercato più mature e virtuose”.

Al contrario secondo gli argomenti per il “no” (o per l’astensione) a cura di Pietro Ichino “la corresponsabilità solidale di committente e appaltatore è la regola generale già oggi vigente. L’eccezione a questa regola che si vuole abrogare col referendum è molto sensata: non è ragionevole imporre all’impresa committente un rischio sul quale essa non ha alcuna competenza tecnica. Gli appalti che presentano il maggior pericolo per i lavoratori non sono quelli cui si riferisce la norma che si vuole abrogare: sono semmai quelli con cui una grande impresa affida pezzi della propria produzione a imprese più piccole, che di fatto operano in condizioni di dipendenza economica dalla committente. Ma non è di questo che si occupa il referendum. Il Jobs Act (Dlgs n. 149/2015) aveva previsto l’unificazione e riorganizzazione degli ispettorati del lavoro, che però è stata cancellata dal Dl n. 19/ 2024 (art. 31), nel silenzio generale. Sarebbe stato necessario, semmai, un referendum abrogativo di quest’ultima norma”, conclude.

Quesito n. 5

Cittadinanza italiana (scheda gialla)

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Il QUINTO referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.

Il referendum sulla Cittadinanza Italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica. Questa modifica costituisce una conquista decisiva per circa 2 milioni e 500mila cittadine e cittadini di origine straniera che nel nostro Paese nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli